



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 124 del 18-10-11

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME REGOLAMENTARI E DI ORDINANZE.

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MARAMARCO CARLO	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Rita Pischedda

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che nonostante i controlli di polizia, è in aumento il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne e nel centro abitato, provenienti sia da attività domestiche che non domestiche;
- Che il deposito, l'abbandono e l'errato conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto oltre a rappresentare un problema estetico ambientale costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
- Che è altresì necessario stabilire una disciplina di riferimento, ai fine della tutela del decoro urbano, che regolamenti gli obblighi di manutenzione e di pulizia dei cortili e dei lotti inedificati all'interno del centro abitato, nelle periferie e nelle campagne;

CONSIDERATO

- Che il conferimento errato dei rifiuti e il loro abbandono indiscriminato è in progressivo aumento e ciò comporta un aggravio dei costi economici connessi al servizio di raccolta e smaltimento;
- Che è necessario dare più efficienza alla lotta contro l'abbandono dei rifiuti e al conferimento errato dei medesimi e sulla loro corretta separazione per tipologia;
- Che il conferimento errato e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti crea potenziale pericolo per la salute e l'igiene pubblica oltre che un danno d'immagine per la comunità;
- Che la mancata manutenzione dei lotti di terreno all'interno e all'esterno del centro abitato e dei cortili e giardini è causa di grave danno di immagine per la comunità

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- **Art. 16, comma 1, della Legge 689/1981** “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”
- **Art. 7-bis commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)** “1. salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecunaria da Euro 25,00 a Euro 500,00” 1-bis “la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”
- **Art. 16, comma 2 della Legge 689/1981, come modificato dalla legge 125/2008** “per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”

RILEVATO che la normativa sopra richiamata, (e in particolare l'Art. 16 comma 2 della legge 689/81) dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alle violazioni dei propri regolamenti e ordinanze che sia diverso da quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 della legge 689/1981 citato;

CONSIDERATA quindi la necessità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della Legge 689/1981, al fine di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali in

materia di abbandono rifiuti e di decoro urbano nonché di tutela della igiene urbana, un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

VISTI

- L'Art. 54 del D. Lgs 267/2000, come modificato dalla legge del 24 luglio 2008 nr. 125;
- L'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- L'Art. 8 bis della Legge del 24.11.1981 nr. 689;
- L'Art. 16 della Legge 24.11.1981 nr 689, come modificato dall'Art. 6-bis della legge del 24.07.2008 nr. 125;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica, e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti editoriali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente al doppio del minimo o a un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Di stabilire pertanto che, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, per i casi delle violazioni alle norme regolamentari e alle ordinanze comunali inerenti :

- l'abbandono indiscriminato di rifiuti e l'igiene pubblica, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è stabilito nell'importo di Euro 300,00;
- per i casi delle violazioni alle citate norme riguardanti l'errato conferimento dei rifiuti l'importo stabilito è di Euro 70,00;
- per i casi delle violazioni alle citate norme riguardanti il decoro urbano l'importo stabilito è di Euro 100,00.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luigi Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **20/10/2011** al **03/11/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda
